



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Tipo materia	Avvisi/Bandi
Materia	Approvazione/Pubblicazione
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 26, c.1, e 27 del D.Lgs. 33/2013
Tipologia	Indizione Avviso
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00198 del 28/05/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 155

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 155/DIR/2024/00208

OGGETTO: Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) - Intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643 e ss.mm.ii.

Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2024/2025. Avviso per la presentazione delle domande di sostegno.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità

Il giorno 28/05/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare l'art. 18 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTE le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0", aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.2.2021, n. 262 del 10.8.2021, n. 327 del 17.9.2021, n. 380 del 15.9.2022, n. 434 del 25.10.2022 e n. 104 del 17.3.2023 e tiene conto altresì del contenuto della deliberazione della Giunta Regionale n. 1093 del 31.7.2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 3 luglio 2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

DATO ATTO che si è proceduto alla compilazione on line della Scheda Valutazione impatto di genere prevista per i provvedimenti a contenuto specifico, conservata agli atti dell'ufficio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che



conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla Dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2024/00173 del 03/05/2024 che conferisce al funzionario Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacomo l'incarico di Elevata Qualificazione "Filiera viticola enologica" incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

DATO ATTO del quadro normativo unionale in tema del sostegno all'OCM Vino dettato dai regolamenti di seguito richiamati:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante: "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato UE 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato UE 2017/891 e abroga i regolamenti delegati UE n. 611/2014, UE 2015/1366 e UE 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a);
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati da gli



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità

Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n.238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito anche MASAF) 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

VISTO il Decreto ministeriale MASAF 16 dicembre 2022 n. 646643 relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTO il Decreto ministeriale MASAF n. 75113 del 15 febbraio 2024 "Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria";

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

VISTO il Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";

VISTO il Decreto Dipartimentale MASAF n. 681024 del 12/12/2023 - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025." che ha assegnato alla Regione Puglia per l'attuazione della misura



Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse finanziarie pari ad Euro 14.652.058;

VISTA la Circolare di Coordinamento n. 25014 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto: "VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTE Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 61 Prot. ORPUM 39957 del 21 maggio 2024 aventi ad oggetto: "VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025;

VISTA la L.R. n.28/2006, "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTA la DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 "Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)"; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all'art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;

VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del 15/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale;

TENUTO CONTO che a norma dell'articolo 59 comma 1 del regolamento (UE) 2021/2115 l'aiuto finanziario erogabile per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti. A riguardo, l'art. 8 comma 3 del decreto MASAF n. 646643/2022 stabilisce che, a decorrere dalla campagna 2024/2025, il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, secondo le modalità stabilite all'articolo 44, comma 1, punto b) del regolamento (UE) 2115/2021;

TENUTO CONTO che il Piano strategico nazionale per l'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti consente alle Regioni meno sviluppate di aumentare il contributo comunitario fino al 75% delle spese sostenute;

PRESO ATTO della comunicazione del 29/03/2024 con la quale l' Ufficio DISR II del MASAF ha reso nota l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale della Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027 (di seguito Metodologia dei costi unitari) - consultabile al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743> elaborata dal Ministero di concerto con il CREA e Rete Rurale Nazionale. Con la comunicazione si segnala che il documento rappresenta un utile strumento operativo a supporto della fase istruttoria dei relativi bandi per i finanziamenti e che la prevista certificazione della validità e della equità del calcolo che ha prodotto le tabelle dei costi unitari elaborate nella presente metodologia è in corso di definizione da parte di un Ente



terzo all'indagine statistica e sarà aggiunta alla metodologia non appena disponibile. Si informa, altresì, che Rete Rurale Nazionale considera comunque possibile l'utilizzo del documento all'interno dei bandi finanziati dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 anche in questa fase transitoria;

PRESO ATTO degli esiti delle elaborazioni effettuate da ISMEA, trasmesse con nota prot. 17886 del 23/05/2024, acquisita al protocollo n. 0247761/2024 del 24/05/2024, ai fini della determinazione della compensazione del reddito ai sensi del Decreto MIPAAF 8 marzo 2010 n. 2862. Il ricavo medio annuo per un ettaro di superficie ad uva da vino nella regione Puglia viene stimato in 8.031,00 Euro/ettaro, ne consegue, pertanto, che la compensazione delle perdite di reddito in caso di interventi di estirpazione e reimpianto non può superare l'importo massimo complessivo di 3.000 Euro/ettaro;

RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, necessario attuare, per la campagna 2024/2025, l'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, stabilendo che ai fini della determinazione del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, si applicano la Metodologia dei costi unitari, in corso di certificazione, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale e che la compensazione delle perdite di reddito, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale MIPAAF n. 2862 dell'8 marzo 2010, può ammontare fino al 100% della perdita e non può superare l'importo massimo complessivo di 3.000 Euro/ettaro.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- stabilire che, ai fini della determinazione del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dalle disposizioni regionali di attuazione per la campagna 2024/2025, si applica la Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027 elaborata dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e Rete Rurale Nazionale, pubblicata all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;
- stabilire che la compensazione delle perdite di reddito, calcolata sulla base della stima del ricavo medio effettuata da ISMEA in attuazione del Decreto Direttoriale MIPAAF n. 2862 dell'8 marzo 2010, può ammontare fino al 100% della perdita e non può superare l'importo massimo complessivo di 3.000 Euro/ettaro;
- approvare, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate con Decreto dipartimentale MASAF n. 681024 del 12/12/2023 per la campagna 2024/2025, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione del Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) e del D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643 ess.mm.ii, relative all'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", riportate nell'Allegato "A", composto da n.46 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza**



La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- X diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di stabilire che, ai fini della determinazione del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dalle disposizioni regionali di attuazione per la campagna 2024/2025, si applica la Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027 elaborata dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e Rete Rurale Nazionale, pubblicata all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;
- di stabilire che la compensazione delle perdite di reddito, calcolata sulla base della stima del ricavo medio effettuata da ISMEA in attuazione del Decreto Direttoriale MIPAAF n. 2862 dell'8 marzo 2010, può ammontare fino al 100% della perdita e non può superare l'importo massimo complessivo di 3.000 Euro/ettaro;
- di approvare, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate con Decreto dipartimentale MASAF n. 681024 del 12/12/2023 per la campagna 2024/2025, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione del Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a) e del D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643 ess.mm.ii, relative all'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", riportate nell'Allegato "A", composto da n.46 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità

- è elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2 ed è composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- è conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2;
- è pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line;
- è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- è pubblicato ai sensi degli artt. 26, c.1, e 27 del D.Lgs. 33/2013" nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
- è pubblicato nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2024-2025;
- è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2024/00208 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore
Marino Caputi Iambrenghi

P.O. Filiera Zootecniche e Ortoflorofrutticole
Vincenzo Prencipe

P.O. Filiera viticola enologica
Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA'

Il presente allegato è composto
da n. 46 pagine
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO "A"

Reg. (UE) n.2021/2115, art. 58 comma 1 lettera a)

Intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti"

D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643 e ss.mm.ii

**Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla
campagna 2024/2025**

Avviso per la presentazione delle domande di sostegno

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Premessa
3. Termini e definizioni
4. Obiettivi
5. Soggetti beneficiari
6. Condizioni di ammissibilità
7. Indicazioni tecniche di intervento
 - 7.1 Localizzazione degli interventi
 - 7.2 Varietà
 - 7.3 Forme di allevamento
 - 7.4 Densità di impianto
 - 7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti
8. Attività ammissibili e azioni non ammissibili
 - 8.1 Azioni e spese non ammissibili
9. Definizione del sostegno
 - 9.1 Cumulo
10. Tipologie di domande e termini di presentazione
 - 10.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione domande tramite portale SIAN
11. Domanda di sostegno
 - 11.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN
 - 11.2 Stampa della domanda
 - 11.3 Firma digitale della domanda
 - 11.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN
 - 11.5 Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale
12. Documentazione a corredo della domanda di sostegno
13. Criteri di selezione delle domande e priorità
14. Istruttoria tecnico amministrativa
 - 14.1 Verifica di ricevibilità delle domande di sostegno
 - 14.2 Ammissibilità: controllo tecnico – amministrativo
 - 14.3 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)
15. Graduatorie regionali di ammissibilità
16. Finanziabilità delle domande di sostegno
17. Adempimenti dei beneficiari ai fini del pagamento del sostegno
 - 17.1 Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria
 - 17.1.1 Attestazione inizio lavori
 - 17.1.2 Garanzie fidejussorie ed Enti Garanti
 - 17.2 Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo delle opere
 - 17.2.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN
 - 17.2.2 Stampa della domanda
 - 17.2.3 Firma digitale della domanda
 - 17.2.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN
 - 17.2.5 Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale
18. Verifica delle opere realizzate e verifica del contributo finanziato e della congruità con la tabella standard dei costi unitari
 - 18.1 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione
 - 18.2 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese
19. Elenchi di liquidazione regionali
20. Eleggibilità delle spese
21. Domanda di variante
22. Modifiche minori
23. Rinuncia all'aiuto
24. Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali
 - 24.1 Subentro in caso di decesso
25. Recupero e penalità

26. Impegni del beneficiario
27. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
28. Condizionalità
29. Comunicazione degli anticipi ricevuti
30. Certificazione antimafia
31. Ricorsi
32. Demarcazione
33. Termine di conclusione del procedimento
34. Uffici responsabili del procedimento
35. Relazioni con il pubblico
36. Privacy
37. Norma di rinvio

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato UE 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato UE 2017/891 e abroga i regolamenti delegati UE n. 611/2014, UE 2015/1366 e UE 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a);
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) n.2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 2022 /2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il

sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n.2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Normativa Nazionale

- Legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)”*, e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante *“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”*;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a *“Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito anche MASAF) 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a *“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del*

Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

- Decreto ministeriale MASAF 16 dicembre 2022 n. 646643 relativo a *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";*
- Decreto ministeriale MASAF n. 75113 del 15 febbraio 2024 *"Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria";*
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";*
- Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 *"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";*
- Decreto Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 *"Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";*
- Decreto Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021 *"Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";*
- Decreto Dipartimentale MASAF n. 681024 del 12/12/2023 - *"Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025."*
- Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale, in via di certificazione dall'Ente preposto.

Circolari AGEA

- Istruzioni O.P. AGEA n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 – Procedura delle garanzie informatizzate;
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - *VITIVINICOLO – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;*
- Istruzioni O.P. AGEA n. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 – *Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr;*
- Circolare AGEA prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 *Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di coltivazione;*
- Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 disciplina il fascicolo aziendale che costituisce la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017 – *Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze*

eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

- Istruzioni O.P. AGEA n. 41 del 09/10/2017 e s.m.i.. *"OCM VINO - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 – art. 21 – della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi"* ;
- Circolare di Coordinamento n. 5577 del 25 gennaio 2022 avente ad oggetto *VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti;*
- Circolare di Coordinamento n.97744 del 29/11/2023 - *"Settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025"*;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 25014 del 26/03/2024 avente ad oggetto *"VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;*
- Circolare di Coordinamento n. 38017 del 24/05/2021 avente ad oggetto *"VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"* ;
- Circolare AGEA Coordinamento n.20042.2023 del 17 marzo 2023 avente ad oggetto: *" VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio"*;
- Circolare di Coordinamento n. 25014 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto: *"VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti"*;
- Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 61 Prot. ORPUM 39957 del 21 maggio 2024 aventi ad oggetto: *"VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025."*

Normativa Regionale

- L.R. n.28/2006, *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"*;
- Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 *"L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"*;
- DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria"*;
- DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 *"Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)"*;
- L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all'art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;
- DGR n. 2492 del 30/12/2015 avente ad oggetto: *"Reg. CE 1234/2007 e Reg. UE 1308/2013. Decreti Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015: disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti."*;

- DGR n.1859 del 30/11/2016 "*Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida*" e s.m.i.;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.202 del 15/12/2016 di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

2.PREMESSA

Le presenti *Disposizioni regionali di attuazione* disciplinano per la campagna 2024/2025 le modalità operative per l'accesso al sostegno previsto dall'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115.

L'applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale di attuazione D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 400046 del 28 luglio 2023 le domande devono essere basate sul nuovo schedario vitivinicolo grafico; tuttavia, il successivo Decreto Ministeriale n. 166258 del 10 aprile 2024 ha stabilito che, qualora lo schedario grafico non sia completato, le Regioni possano optare per la presentazione delle domande basate ancora sullo schedario vitivinicolo alfanumerico. Poiché la Regione Puglia non ha ancora adeguato il proprio schedario nella modalità grafica, la presentazione delle domande di sostegno al presente intervento settoriale, ai sensi delle presenti disposizioni, si baserà ancora sullo schedario vitivinicolo alfanumerico.

3.TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti "*Disposizioni regionali di attuazione*" si applicano le seguenti definizioni:

- **AGEA Coordinamento:** Organismo di Coordinamento AGEA;
- **AGEA OP:** Organismo Pagatore AGEA con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA;
- **Appezamento viticolo:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- **Attività:** elenco interventi previsti dalle presenti disposizioni regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Autorizzazione al reimpianto:** autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero riveniente dalla conversione di diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n.1308/13, del decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;
- **Azienda:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività;
- **Azione:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV - come elencati nell'allegato II al DM n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di sostegno, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola autorizzato;
- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;
- **Coltivatore diretto:** ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale;
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale

ne dispone a titolo legittimo;

- **Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica:** i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010;
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. E' il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **Disposizione regionale di attuazione:** atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto:** sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione. Inoltre, l'art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'art. 8 del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.
- **Ente Istruttore:** Servizio Territoriale, competente per territorio, che effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande afferenti l'intervento settoriale RRV;
- **Estirpazione:** eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo;
- **Fascicolo aziendale:** modello cartaceo ed elettronico istituito in ambito SIAN contenente dati, informazioni e documenti dell'azienda agricola, ai sensi del D.P.R. n.503/99 e del D. L.vo 29/03/2004 n.99;
- **Fascicolo aziendale grafico:** Fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, confermato e aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo;
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da vino;
- **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla

cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

- **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo ;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione al Servizio Territoriale competente;
- **Operazione:** intero progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione all'intervento settoriale RRV. È rappresentato dall'azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno;
- **Particella viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geospaziali;
- **Parcella viticola:** come definita all'articolo 67(4) (a) del regolamento (UE) n. 1306/2013, è la parcella agricola coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento delegato 2018/273 o per autoconsumo familiare, se censito;
- **Piano colturale aziendale:** documento di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda, dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore;
- **Piano colturale grafico:** piano colturale aziendale redatto avvalendosi esclusivamente di strumenti geospaziali;
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda ovvero di comunicazione variante e/o modifiche alla domanda , attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata;
- **Produttore:** persona fisica e/o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino;
- **PSP:** piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
- **Regione.:** Ufficio dell'amministrazione regionale;
- **Reimpianto anticipato:** impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n.1308/2013, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
- **Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (intervento RRV):** interventi da realizzare su superfici dell'azienda condotta, e della quale sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:
 - *riconversione varietale* (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
 - *ristrutturazione* (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione);
 - *miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti* realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, ecc.).
- **Schedario viticolo:** è lo strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **Servizio Territoriale:** Servizio competente per il territorio in cui è ubicata la maggior parte delle superfici vitate oggetto degli interventi di RRV da realizzarsi previsti in domanda di sostegno;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;

- **Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata;
- **Superficie vitata:** la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari; tale superficie coltivata a vite è misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. (UE) 2022/126.
- **Trasmissione documentazione:** inserimento mediante *upload* nell'applicativo settoriale del portale SIAN di tutti gli allegati previsti dalle domande;
- **Unità vitata:** porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 1 2 e articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione.

4.OBIETTIVI

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, in modo da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

5.SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono persone fisiche o giuridiche che alla data di presentazione della domanda conducono, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

- a) impresa individuale agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- c) cooperativa agricola di conduzione
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta all'albo delle società operative agricole.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata oggetto di intervento, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario/comproprietario/nudo proprietario di tali superfici.

I richiedenti l'aiuto non devono risultare esclusi dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti, ai sensi del comma 6, art. 11 del D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643.

6.CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente l'aiuto, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo;
- b) essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto di vigneto in corso di validità;
- c) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni);
- dimostrare di aver presentato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, la "Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino", riferita alle unità vitate oggetto dell'intervento, ancorché con produzione pari a zero, almeno nelle due campagne vitivinicole antecedenti a quella di presentazione della domanda di sostegno RRV (campagne 2022/2023 e 2023/2024).

In caso di nuovo conduttore rispetto alle due campagne indicate è obbligatoria l'indicazione del precedente conduttore (riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento).

I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della "*Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino*";

- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata superiore alla durata degli impegni previsti a carico del beneficiario; Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso sottoscritto dal proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di sostegno e a riscuotere il relativo contributo.
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Si evidenzia che la concessione dell'aiuto è condizionata alla favorevole valutazione del "requisito di congruità" di cui alle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BURP n.109 del 07/08/2013.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:

- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica;

- registrare ed aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi della normativa nazionale e siano risolte eventuali anomalie di allineamento delle superfici vitate.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3, del DM prot. n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia una tra le condizioni inderogabili ai fini della ammissibilità per l'accesso al sostegno degli interventi unionali, nazionali e regionali basato sulle superfici, e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i richiedenti dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che le stesse possano oggetto di richiesta contributo con la domanda di sostegno.

Sulla base della normativa nazionale le superfici a vigneto devono essere opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che tutte le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello schedario viticolo.

7.INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

7.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni applicative possono attuarsi nell'intero territorio della regione Puglia.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province della regione.

7.2 Varietà

Le operazioni di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, sono riconosciute *"idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia"*. L'elenco delle varietà è stato approvato con D.G.R. n.1371 del 04/09/2003, pubblicata nel BURP n.105 del 17/09/2003, e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 22/2013 del Servizio Agricoltura, pubblicata nel BURP n.16 del 31/01/2013 e Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n.73 del 18 marzo 2022, pubblicata nel BURP n. 38 del 31/03/2022.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Il materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell'impianto deve essere sempre accompagnato dal passaporto delle piante e/o dal passaporto delle piante "ZP", se

proveniente da regioni o stati membri non inseriti nelle zone protette per Grapevine flavescente dorée (*Flavescenza dorata*).

7.3 Forme di allevamento

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato, spalliera, alberello etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.

A riguardo si precisa che l'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di interventi che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non sarà ammissibile agli aiuti.

Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).

7.4 Densità di impianto

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari di produzione.

7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti

La superficie minima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere inferiore a 0,50 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima ammissibile agli aiuti non può essere inferiore a 0,30 ettari.

In ogni caso la superficie massima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere superiore a 10 ettari.

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013: *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di allevamento o sesto di impianto della vite”*.

Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per l'adesione all'intervento settoriale RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. I Servizi Territoriali competenti per l'istruttoria avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza.

- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno della corrente campagna; si precisa che i dieci anni si calcolano a partire dalla data di richiesta di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione degli interventi;
- all'esercizio di :
 - autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art.64 del Reg. n.1308/2013,
 - autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.
- agli interventi finalizzati:
 - alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
 - alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
 - al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;

8. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Le **attività** ammissibili nell'ambito dell'intervento settoriale della riconversione e ristrutturazione vigneti, attuabili mediante una serie di **azioni** che nel loro insieme consentono la realizzazione del progetto (**operazione**) oggetto della domanda di sostegno, sono indicate nella *Tabella 1 "Attività ammissibili"*.

Tabella 1: Attività ammissibili

Attività	Azione	Descrizione azione
<p>a) – Riconversione Varietale</p> <p>che consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel reimpianto su stesso o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale; - nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale; 	A1	<p><u>Estirpazione e reimpianto</u> <i>Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto, realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro, mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i></p>
	A2	<p><u>Reimpianto da autorizzazione</u> <i>Reimpianto con esercizio di una autorizzazione impiantando varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i></p>
	A3	<p><u>Reimpianto anticipato</u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali</i></p>
<p>b) - Ristrutturazione</p> <p>che consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; - nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche di forma di allevamento sesto di impianto 	B1	<p><u>Estirpazione e reimpianto</u> <i>Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione; - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	<p><u>Reimpianto da autorizzazione</u> <i>Reimpianto con esercizio di un'autorizzazione, impiantando sulla stessa o altra particella, la stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;</i></p>
	B3	<p><u>Reimpianto anticipato</u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche;</i></p>

Per le attività di cui alle lettere a) e b) il **"reimpianto"** può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- utilizzando un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità,
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in possesso del richiedente;

- estirpando un vigneto in possesso del richiedente ed acquisendo la relativa autorizzazione.

Per effettuare operazioni di reimpianto vigneti non possono essere utilizzate le autorizzazioni di nuovo impianto, concesse ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) 1308/2013;

In ogni caso devono essere rispettate le procedure in materia di reimpianti previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per le attività che prevedono l'azione di **estirpazione**, il produttore, successivamente alla notifica di ammissibilità della domanda, deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine per l'esecuzione dei controlli ex-ante, al **5 novembre 2024**, stabilito al punto 12.2 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024.

A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto il richiedente è tenuto obbligatoriamente ad aggiornare il fascicolo aziendale e a comunicare al Servizio Territoriale di competenza, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi.

Con l'azione A3 e B3 "**reimpianto anticipato**" si favorisce la "coesistenza" del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, messa a dimora delle viti oggetto di reimpianto e ultimazione dei lavori, entro la scadenza prevista dall'avviso, salvo concessione di proroga per causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, riconosciute dagli enti preposti. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere autorizzazioni al reimpianto in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine previsto dall'avviso, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in € 8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito dell'accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in coesistenza.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato per intero e la superficie non estirpata è considerata impiantata senza autorizzazione e quindi non in regola con la normativa in materia. Alla superficie che non è stata estirpata si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n.1308/2013.

Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 9 delle presenti disposizioni regionali.

Per la campagna 2024/2025 l'azione di **sovrainnesto** e l'attività **di miglioramento delle tecniche** non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal MASAF di concerto con il CREA e la Rete Rurale Nazionale.

Non sono, altresì, ammissibili i costi per **impianti irrigui** in quanto il PSP non ha disciplinato i requisiti previsti all'art.11, commi da 4 a 8 del Regolamento delegato 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli su vigneti, tali impianti quale miglioramento delle tecniche di gestione.

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista dal cronoprogramma indicata dalla ditta nella domanda di sostegno.

8.1 Azioni e spese non ammissibili

Ai sensi dell'allegato II par. 3 del D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643 non sono ammissibili le seguenti azioni:

- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo dell'intervento settoriale della RRV è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività;
- sistemi di protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - o costruzione di schermi;
 - o protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- sistemi di protezione da uccelli per esempio attraverso:
 - o copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
 - o macchine per spaventare gli uccelli;
 - o protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- passi carrai (strade poderali/interpoderali) sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

a) **compensazione delle perdite di reddito** conseguenti alla esecuzione dell'intervento.

La compensazione della perdita di reddito può assumere una delle seguenti forme:

a1) coesistenza di viti vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni.

In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto.

a2) compensazione finanziaria, erogata per una sola annualità, è fissata in 3.000,00 euro/ettaro in caso di estirpazione e reimpianto. Ai sensi del Decreto Mipaaf 8 marzo 2010 n. 2862, tale importo è stato calcolato sulla base delle elaborazioni effettuate da ISMEA, trasmesse con nota prot. 17886 del 23/05/2024, acquisita al protocollo n.0247761/2024 del 24/05/2024.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure in caso di impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno.

b) **contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione**, in conformità all'articolo 8 comma 3 primo capoverso del decreto ministeriale n. 646643/2022, determinato sulla base di tabelle dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, contenute nella *Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027* (di seguito Metodologia dei costi unitari), in corso di certificazione, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve-BLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

e comunque nel limite dei livelli di sostegno massimi riportati in *Tabella n. 2*.

Tabella n. 2 “ Costo totale e contributo pubblico massimo ammissibile per ettaro ”

Tipologia Attività	Codice azione	Range di densità (piante/Ha)	Costo delle opere		Totale costo	Contributo ammissibile per ettaro	Indennizzo per perdite di reddito
			Estirpazione vigneto	Realizzazione interventi spese tecniche comprese			
			€/Ha	€/Ha			
Riconversione varietale	A1	3.000 - 3.774	1.968,00	22.698,00	24.666,00	14.799,60	3.000,00
		3.775 - 4.107	1.968,00	23.854,00	25.822,00	15.493,20	3.000,00
		alberello	1.968,00	16.546,00	18.514,00	11.108,40	3.000,00
	A2	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
		3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	
		alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	
	A3	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
		3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	
		alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	
Ristrutturazione	B1	3.000 - 3.774	1.968,00	22.698,00	24.666,00	14.799,60	3.000,00
		3.775 - 4.107	1.968,00	23.854,00	25.822,00	15.493,20	3.000,00
		alberello	1.968,00	16.546,00	18.514,00	11.108,40	3.000,00
	B2	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
		3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	
		alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	
	B3	3.000 - 3.774		22.698,00	22.698,00	13.618,80	
		3.775 - 4.107		23.854,00	23.854,00	14.312,40	
		alberello		16.546,00	16.546,00	9.927,60	

9.1 Cumulo

Gli aiuti erogati nell’ambito del presente intervento non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

10. TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi del D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643, le modalità applicative dell’intervento RRV, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d’intesa con le Regioni e le Province autonome.

Le domande per beneficiare dell’aiuto devono essere presentate secondo le modalità operative stabilite dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 relative alla modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la “Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2024/2025, pubblicate nel sito www.agea.gov.it.

La compilazione e la presentazione di tutte le tipologie di domande è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN. Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell’OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Completata la fase di compilazione da parte dell’utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione.

L'OP AGEA ha stabilito che in fase di compilazione delle domande e prima della presentazione (rilascio), tutta la documentazione a corredo delle medesime deve essere caricata all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN, mediante upload di file in formato ".pdf" e con dimensione massima di 10 Megabyte.

Documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

In considerazione del primo anno di esercizio della procedura di acquisizione della documentazione attraverso la piattaforma SIAN, eventuali problematiche e/o malfunzionamenti del servizio dovranno essere segnalate esclusivamente via e-mail a: helpdesk@l3-sian.it.

Le tipologie di domande previste sono:

1. **domanda di sostegno:** va presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e, **pena irricevibilità**, **entro e non oltre il 14 giugno 2024**, optando per una delle seguenti modalità di erogazione dell'aiuto:
 - **con pagamento a collaudo delle opere:** il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione delle operazioni previste in domanda;
 - **con pagamento anticipato:** per l'erogazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, a condizione che il beneficiario stipuli una polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA, pari al 110% del sostegno stesso. Il saldo del contributo sarà erogato a seguito della presentazione della domanda di saldo, nei termini previsti, a conclusione dei lavori e successivamente al collaudo delle opere realizzate.
2. **domanda di pagamento a saldo:** in base al cronoprogramma di realizzazione delle attività (cfr. punto 17.2 delle presenti disposizioni) indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata rispettivamente **entro il 20 giugno del 2025**, oppure **entro il 20 giugno 2026**, oppure **entro il 20 giugno 2027**, sia nel caso di "domanda a collaudo", sia nel caso di "domanda con pagamento anticipato".

Tale scadenza deve essere indicata da cronoprogramma nella domanda di sostegno.

Si precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto (termine di piantumazione delle barbatelle) connesse alla domanda di sostegno.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- "Domanda iniziale";
- "Domanda di modifica", nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

3. **domanda di variante:** va presentata, come precisato al punto 21 delle presenti disposizioni, in caso di richiesta di variazione delle opere da eseguire (modifica delle attività riferite al nuovo impianto), di variazione della tipologia di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo), della variazione del beneficiario in caso di subentro, della variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

10.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione domande tramite portale SIAN

Le Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2024/2025, stabiliscono al punto 8.1 "Modalità di compilazione e trasmissione delle domande" che il richiedente può presentare esclusivamente in via telematica le domande relative all'intervento settoriale RRV (domanda di sostegno,

domanda di variante, domanda di pagamento a saldo, allegato 9 modifiche minori) secondo una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un CAA - Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- mediante registrazione nel sistema informativo (*utente qualificato*).
Per tale modalità di accesso si rinvia alle procedure di registrazione illustrate sia al punto 8.2, sia all'allegato 4 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024.

11. DOMANDA DI SOSTEGNO

11.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN

La domanda di sostegno è compilata telematicamente tramite l'applicazione nel portale www.sian.it e deve riportare:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse;
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilità della stessa.

A partire dalla presente campagna 2024/2025, l'OP AGEA ha stabilito che tutta la documentazione a corredo della domanda di sostegno (precisata al successivo punto 12) deve essere caricata, mediante *upload* di file in formato ".pdf" e con dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN. Il caricamento della documentazione deve avvenire, **pena irricevibilità** della domanda, entro il termine per il rilascio della stessa stabilito al successivo punto 11.4. delle presenti disposizioni.

Documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

In considerazione del primo anno di esercizio della procedura di acquisizione della documentazione attraverso la piattaforma SIAN, eventuali problematiche e/o malfunzionamenti del servizio dovranno essere segnalate esclusivamente via e-mail a: helpdesk@I3-sian.it.

11.2 Stampa della domanda

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente deve essere effettuata la stampa definitiva della domanda generando un file .PDF/A.

A riguardo si precisa che la domanda dovrà essere salvata sul proprio pc, avendo cura di selezionare nelle opzioni di salvataggio del PDF: "conforme a ISO19005-1 (PDF/A)". Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può essere necessario installare sul pc una "stampante virtuale PDF" come per esempio: "PDF Creator". Qualunque sia il metodo di produzione del file *.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.

11.3 Firma digitale della domanda

Il file *.pdf della domanda di sostegno, rinominato "Intervento RRV – Campagna 2024_2025_Cognome_Nome.pdf" ovvero "Intervento RRV – Campagna 2024_2025_Ragione Sociale.pdf" dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente.

Per la firma digitale è ammessa preferibilmente la modalità PADES. E' richiesta l'apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.

Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

La domanda di sostegno dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente prima del rilascio della stessa nel portale SIAN.

11.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN

La domanda di sostegno, previa sottoscrizione con firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, da parte del richiedente, dovrà quindi essere rilasciata telematicamente nel portale www.sian.it con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).

Ai sensi del DM n. 75113 del 15/02/2024, il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno nel portale SIAN è fissato, **pena irricevibilità**, alle **ore 23.59 del 14 giugno 2024**.

11.5 Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale

Il richiedente deve trasmettere, **pena irricevibilità**, **esclusivamente a mezzo PEC**, la domanda di sostegno al Servizio territoriale competente, **entro e non oltre** il termine massimo di **7 (sette) giorni solari dalla data di rilascio** della stessa.

Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:

Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it ;

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

“Intervento RRV – Domanda di sostegno n. XXXXXXXX - campagna 2024/2025 - Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale – CUUA XXXXXXXX “

Alla PEC devono essere allegati, **pena irricevibilità** della domanda di sostegno:

- 1) Il file *.pdf della domanda di sostegno, creato secondo quanto stabilito al punto 11.2 e 11.3 delle presenti disposizioni, su cui è apposta firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, del richiedente.
- 2) ricevuta di attestazione di rilascio telematico della domanda di sostegno nel portale SIAN.

Eventuale altra documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

12. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

A partire dalla presente campagna 2024/2025, l'OP AGEA ha stabilito che in fase di compilazione della domanda di sostegno, tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere caricata, mediante upload di file in formato “.pdf” e con dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN. Il caricamento della documentazione deve avvenire, **pena irricevibilità** della domanda, entro il termine per il rilascio della stessa stabilito al punto 11.4.

In considerazione del primo anno di esercizio della procedura di acquisizione della documentazione attraverso la piattaforma SIAN, eventuali problematiche e/o malfunzionamenti del servizio dovranno essere segnalate esclusivamente via e-mail a: helpdesk@I3-sian.it.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione di consenso del/i proprietario/comproprietari delle superfici oggetto di domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti (redatta secondo il mod. "All. 5" di cui alle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024, corredata della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica. Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, generata dal portale SIAN, firmata digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES, attestante il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda di sostegno ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012.
Si precisa che l'Organismo Pagatore e l'Amministrazione Regionale utilizzeranno l'indirizzo PEC indicato dal richiedente in domanda di sostegno ai fini delle successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità, nonché di ulteriori adempimenti amministrativi e, pertanto, l'indirizzo PEC dovrà essere attivo fino a chiusura del procedimento amministrativo (comunicazione di svincolo della polizza fideiussoria da parte di AGEA OP);
3. relazione tecnica firmata digitalmente da tecnico agrario abilitato e sottoscritta digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES, in cui è riportato:
 - a. **cronoprogramma** relativo alla tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, che è vincolante ai fini della gestione finanziaria delle risorse;
 - b. descrizione dettagliata delle singole azioni proposte precisando il relativo costo previsto per singola attività, le varietà di uve da sostituire e da impiantare, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali delle superfici oggetto dell'eventuale estirpazione e di quelle oggetto di reimpianto;
 - c. le azioni da realizzare, la superficie interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il termine ultimo di esecuzione dei lavori, sia che trattasi di *domande a collaudo* che di *domande con pagamento anticipato*;
 - d. planimetria in scala 1:2000 con rappresentazione grafica dell'impianto di vigneto (impianto da estirpo, nuovo impianto da realizzarsi nell'ambito del progetto).
4. copia del titolo di possesso dei terreni condotti in proprietà/affitto/usufrutto sui quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
5. copie delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto, riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento, ancorché con produzione pari a zero, ed alle due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda RRV (campagne 2022/2023 e 2023/2024).
In caso di nuovo conduttore rispetto alle due campagne indicate è obbligatorio allegare una dichiarazione del richiedente, ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, preferibilmente in modalità PADES, riportante gli estremi identificativi (CUAA) del soggetto che ha presentato le due precedenti dichiarazioni vitivinicole, riferite alle unità vitate oggetto dell'intervento.
Dal presente obbligo sono esonerate le aziende agricole non vitate che richiedono il sostegno esercitando autorizzazioni al reimpianto in portafoglio.
6. nei casi di Azioni A2 e B2 "*Reimpianto da Autorizzazione*", copia dell'autorizzazione al reimpianto in corso di validità ovvero copia della richiesta presentata al Servizio Territoriale competente ai fini della conversione di un ex diritto al reimpianto in autorizzazione;
7. nei casi di Azioni A1 e B1 "*Estirpazione e reimpianto*", copia della richiesta di

estirpazione presentata al Servizio Territoriale competente, corredata di planimetria in scala 1:2000 delle superfici vitate da estirpare e asseverazione con allegata documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, delle caratteristiche del vigneto da estirpare (superficie, anno d'impianto, sesto d'impianto e forma di allevamento);

8. dichiarazione del richiedente, ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, preferibilmente in modalità PADES, riportante - con riferimento all'intera azienda agricola condotta e come risultante dal fascicolo aziendale - tutti i dati di cui al punto 1 delle *"Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura"* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicata nel BURP n.109 del 07/08/2013 e di seguito elencati:
 - la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l'eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
 - il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS n.356/2007;
 - il numero di ULA impiegate in azienda nell'anno precedente;
 - il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell'attività aziendale;
 - eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità;
9. copia della documentazione prevista dall'art.2, comma 4, della Legge regionale n. 28/2006 recante *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* (copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga/DMAG) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esonero, firmata digitalmente, nei casi previsti;
10. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES, attestante l'impegno a rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009 ed a rispettare il *"requisito di congruità"* di cui alle *"Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura"* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013 negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti;
11. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES, attestante l'impegno a richiedere, ai sensi della normativa vigente, le previste autorizzazioni nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC, ZPS, Parchi e Riserve Naturali;
12. autocertificazione firmata digitalmente dal richiedente, in cui si attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS (*al fine della conferma del punteggio di cui al punto 13, criterio 1 della tabella 3, dichiarato in domanda*);
13. certificazione rilasciata dal presidente del Consorzio di Tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs. 61/2010 e L.238/2016 attestante l'iscrizione del richiedente al medesimo (*al fine della conferma del punteggio di cui al punto 13, criterio 3 della tabella 3, dichiarato in domanda*);
14. copia dell'ultima *Notifica di attività con metodo biologico* rilasciata sul portale <https://bop.biologicopuglia.it> (*al fine della conferma del punteggio di cui al punto 13, criterio 4 della tabella 3, dichiarato in domanda*).

Nel caso di richiedente nella forma di società o cooperativa agricola di conduzione deve allegare anche:

- ✓ copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa e la delega al rappresentante legale a

presentare domanda di sostegno RRV.

13. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE e PRIORITA'

Il richiedente deve, altresì, obbligatoriamente dichiarare nella domanda di sostegno i punteggi di cui chiede l'assegnazione in base ai criteri indicati nella sottostante tabella 3 "Criteri di selezione". I punteggi non espressamente richiesti in domanda di sostegno rilasciata non saranno attribuibili.

tabella 3 "Criteri di selezione"

	n.	Descrizione criteri	Punteggio
Tipologia del Richiedente	1	Richiedente iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD) .	10
	2	Richiedente giovane imprenditore agricolo E' considerato giovane imprenditore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando (non ha ancora compiuto 41 anni di età). Tale età deve essere posseduta: - per le ditte individuali, dal titolare; - per le società di persone, da almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice); - per le società cooperative da oltre il 50% dei soci nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società; - per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società e dall'Amministratore della stessa.	5
	3	Richiedente iscritto ad un Consorzio di Tutela di vini DOP riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 61/2010 e L. 238/2016	5
Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate	4	Operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti con l'impiego esclusivo (100%) dei seguenti vitigni autoctoni riconosciuti con DGR n. 1390/2009 e s.m.i. con DGR n.2235/2014 e con DGR n. 340/2022: <i>Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Fiano b., Greco., Verdeca b., Moscatello selvatico b., Falanghina b., Pampanuto b., Malvasia Bianca di Candida b., Francavilla b., Impigno b., Antinello b.; Marchione b.; Maresco b.; Minutolo b.; Moscato bianco b.; Trebbiano toscano b.; Carrieri b.; Cigliola bianca b.; Santa Teresa b.; Uva della Scala b. (sinonimo ufficiale del vitigno Montonico bianco b)</i>	15
	5	Produzioni biologiche Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti hanno applicato nella propria azienda agricola le norme relative alla produzione biologica di cui al Reg.(CE) n. 834/2007del Consiglio e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione per almeno cinque anni, senza alcuna sospensione, alla data di pubblicazione del bando.	5
	6	Produzioni vitivinicole DOP Aziende che nella precedente campagna vitivinicola (2023/2024) hanno rivendicato a DOP almeno il 50% del totale della propria produzione lavorata.	5

Tutti i punteggi relativi ai criteri di selezione sono cumulabili tra di loro.

I requisiti soggettivi di cui innanzi devono essere posseduti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel BURP.

Priorità

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria regionale, è data priorità:

- *in primis* ai richiedenti di ditte individuali e/o rappresentanti legali nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa, a conduzione femminile;
- successivamente ai richiedenti con età anagrafica minore del titolare (nel caso di persone fisiche), del rappresentante legale (nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa).

14. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

La Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, attraverso i propri Servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 effettua i controlli di ricevibilità e le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno presentate.

14.1 Verifiche di ricevibilità delle domande di sostegno

I Servizi Territoriali accertano:

- la presentazione (rilascio telematico) e la trasmissione della domanda di sostegno entro i termini e secondo le modalità di invio a mezzo PEC stabilite al punto 11 delle presenti disposizioni;
- la regolare sottoscrizione della domanda di sostegno con apposizione di firma digitale del richiedente ovvero del legale rappresentante della ditta richiedente;
- la presenza, a corredo della domanda di sostegno, della documentazione riportata ai punti 11.5 e 12 delle presenti disposizioni.

Costituisce, pertanto, motivo di non ricevibilità:

- la mancata trasmissione della domanda di sostegno al Servizio Territoriale competente;
- il mancato rispetto del termine di trasmissione della domanda di sostegno al Servizio Territoriale competente;
- il mancato rispetto delle modalità di invio a mezzo PEC stabilite al punto 11 delle presenti disposizioni;
- la mancanza sulla domanda di sostegno della firma digitale del richiedente ovvero del legale rappresentante della ditta richiedente;
- la sottoscrizione della domanda di sostegno con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto, e/o la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

Eventuali irregolarità formali di uno o più documenti a corredo della domanda di sostegno, caricati mediante upload all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN, potranno essere oggetto di soccorso istruttorio a cura del Servizio Territoriale competente.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono documentati da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Le domande di sostegno ricevibili sono ammesse alla successiva fase istruttoria.

14.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo

I Servizi Territoriali effettuano nel rispetto della tempistica stabilita dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024, le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno risultate ricevibili.

Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione dei specifici punteggi dichiarati nella domanda di sostegno, l'esame di merito della documentazione a corredo della domanda, nonché il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

Le carenze formali della domanda di sostegno e dei documenti a corredo della stessa possono essere sanate da parte dei Servizi Territoriali, su richiesta del funzionario

istruttore, responsabile del procedimento, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b della legge 241/90 e ss.mm.ii.

In caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda il responsabile del procedimento comunica al titolare della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, a mezzo PEC la decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e la rideterminazione del punteggio complessivo precisando la relativa motivazione.

Conseguentemente la domanda è collocata nella graduatoria regionale delle domande di sostegno in base al punteggio conseguito a seguito delle verifiche.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda è ritenuta "non ammissibile"; prima dell'approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, il responsabile del procedimento comunica, al titolare della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, a mezzo PEC, l'esito negativo della verifica, precisando la relativa motivazione.

Le domande "non ammissibili" sono escluse dalla graduatoria regionale delle domande di sostegno.

Nel caso si dovesse rendere necessario un controllo in loco, i Servizi Territoriali provvedono all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

I Servizi Territoriali selezionano, altresì, con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale gli stessi sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

14.3 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione, per il quale AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Le suddette verifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2022/126, laddove si dispone che occorre procedere alla misurazione della superficie vitata, inclusa la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del richiamato regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*») si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione per la campagna 2024/2025 possono essere effettuate solo a far data dal **5 novembre 2024**, salvo convocazione in contraddittorio notificata alla ditta da parte di AGEA OP per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso.

Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il 5 novembre 2024 tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio Fascicolo aziendale.

A tal fine è impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e

della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all' OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, nel caso in cui il Servizio Territoriale competente per territorio abbia effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di convocazione per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza della notifica.

L'azienda dovrà presentarsi in data e presso la sede indicate nelle convocazioni.

Solo in caso di giustificati motivi l'azienda, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la data di convocazione, può richiedere un posticipo dell'incontro contattando i riferimenti riportati nella convocazione.

La mancata presentazione, o risposta, alla convocazione equivarrà a tutti gli effetti ad una rinuncia da parte della azienda ad ogni diritto, ed alla presentazione di controdeduzioni ed eventuali azioni di rivalsa agli esiti negativi assunti in sede del primo controllo.

Quanto sopra verrà assunto anche nel caso in cui la convocazione si sia resa necessaria per un approfondimento istruttorio. In tal caso si procederà con la chiusura d'ufficio del controllo e la redazione di un verbale unilaterale da parte della Regione che recepirà le risultanze del controllo iniziale, sia esso positivo oppure negativo, causa "mancata presentazione alla convocazione".

Ne consegue che per le casistiche sopra descritte, eventuali contestazioni non saranno prese in considerazione, per perdita di un diritto non esercitato entro un termine perentorio.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non sono considerati ammissibili:

- vigneti impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. (UE) 2022/126.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, che l'Ente istruttore può consultare sul portale SIAN.

Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dei Servizi Territoriali.

Le domande di sostegno che superano positivamente tutte le verifiche innanzi dette, conseguono esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

L'esito positivo delle verifiche di ammissibilità della domanda non costituisce "atto di concessione del finanziamento" che resta, in ogni caso, subordinato all'approvazione della finanziabilità a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo assegnate alla regione Puglia per la campagna 2024/2025.

15. GRADUATORIA REGIONALE DI AMMISSIBILITÀ

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con provvedimento dirigenziale:

- prende atto degli esiti dell'istruttoria espletata per le domande di sostegno per le quali è stata effettuata l'istruttoria tecnico-amministrativa;
- approva la graduatoria regionale di ammissibilità.

Nella formulazione della graduatoria, a parità di punteggio conseguito, a seguito delle verifiche tecnico-amministrative è data priorità:

- 1) ai richiedenti di ditte individuali e/o rappresentanti legali nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa, a conduzione femminile;
- 2) ai richiedenti con età anagrafica minore del titolare (nel caso di persone fisiche), del rappresentante legale (nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa).

La pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria in base al punteggio conseguito e alle eventuali priorità confermate, nonché di altri eventuali adempimenti a loro carico.

16. FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con apposito provvedimento ammette a finanziamento nel rispetto della graduatoria regionale di ammissibilità, le domande di sostegno, in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2024/2025.

La pubblicazione del provvedimento di concessione degli aiuti nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'ammissione a finanziamento e di ulteriori adempimenti a loro carico.

I provvedimenti di concessione degli aiuti saranno altresì pubblicati nel portale istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito <https://www.regione.puglia.it/web/filiere-agroalimentari/vitivinicolo-ristrutturazione-e-riconversione-vigneti> nella sezione relativa al bando campagna 2024/2025.

17. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI AI FINI DEL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO

I richiedenti ammessi a finanziamento, ai fini dell'erogazione del sostegno, devono porre in essere gli adempimenti di seguito riportati in relazione alla tipologia di domanda presentata.

17.1 Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria

17.1.1 Attestazione inizio lavori

Ai fini della liquidazione in forma anticipata dell'aiuto, i richiedenti ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale l'attestazione di inizio lavori, entro i termini stabiliti dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolari n. 26 del 28/04/2009 e s.m.i., unitamente ad apposita garanzia fidejussoria stipulata a favore dell'OP AGEA, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

17.1.2 Garanzie fidejussorie ed Enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'Ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

L'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione direttamente all'Ente istruttore.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre, l'Ente istruttore, provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

17.2 Domanda di pagamento a saldo e richiesta di collaudo delle opere

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista dal cronoprogramma indicata dalla ditta nella domanda di sostegno.

Si precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi unitari (standard) e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute - per le quali dovrà essere specificata la tipologia dei lavori ed i quantitativi dei materiali acquistati - la seguente dicitura "**Reg. (UE) n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025**".

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate

nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, apposita **domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno dell'anno del cronoprogramma, (20 giugno 2025, ovvero 20 giugno 2026, ovvero 20 giugno 2027)** così come già riportato al punto 10 capoverso 2 delle presenti disposizioni.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una **penalità pari all'1%** del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento a saldo è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA nel portale SIAN.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto e qualora erogato un anticipo, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito nelle modalità indicate nell'apposito paragrafo dedicato ai recuperi.

Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Il Servizio Territoriale dovrà comunicare, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente maggiorazione del 10%, immettendo a sistema i relativi dati.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili e la conseguente decadenza dal contributo finanziato.

17.2.1 Compilazione della domanda nel portale SIAN

La domanda di pagamento a saldo è compilata telematicamente tramite l'applicazione nel portale www.sian.it.

A partire dalla presente campagna 2024/2025, l'OP AGEA ha stabilito che tutta la documentazione a corredo della domanda di saldo deve essere caricata, mediante *upload* di file in formato ".pdf" e con dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN.

Il caricamento della documentazione deve avvenire, **pena irricevibilità** della domanda di saldo entro il termine stabilito al punto 17.2. per la presentazione (rilascio nel portale SIAN) della stessa.

In considerazione del primo anno di esercizio della procedura di acquisizione della documentazione attraverso la piattaforma SIAN, eventuali problematiche e/o malfunzionamenti del servizio dovranno essere segnalate esclusivamente via e-mail a: helpdesk@l3-sian.it.

A corredo della domanda saldo, il richiedente è tenuto a presentare:

1. relazione tecnica relativa agli interventi realizzati, firmata digitalmente da tecnico agrario abilitato e sottoscritta digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES;
2. adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (lavori preparatori, lavorazioni del terreno, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella.

In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione.

Si precisa che i riferimenti delle predette fatture dovranno essere, altresì, indicati nell'apposita applicazione del portale SIAN.

3. planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto).

Si precisa che per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;

4. adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati.

Si precisa che per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo.

5. fatture del materiale vivaistico.

Si precisa che i riferimenti delle predette fatture dovranno essere altresì indicati nell'apposita applicazione del portale SIAN.

6. fatture del materiale di sostegno.

Si precisa che i riferimenti delle predette fatture dovranno essere altresì indicati nell'apposita applicazione del portale SIAN.

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute - per le quali dovrà essere specificata la tipologia dei lavori ed i quantitativi dei materiali acquistati - la seguente dicitura **“Reg. (UE) n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025”**.

17.2.2 Stampa della domanda

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente deve essere effettuata la stampa definitiva della domanda generando un file .PDF/A.

A riguardo si precisa che la domanda dovrà essere salvata sul proprio pc, avendo cura di selezionare nelle opzioni di salvataggio del PDF: “conforme a ISO19005-1 (PDF/A)”. Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può essere necessario installare sul pc una “stampante virtuale PDF” come per esempio: “PDF Creator”. Qualunque sia il metodo di produzione del file *.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.

17.2.3 Firma digitale della domanda

Il file *.pdf della domanda di pagamento a saldo, rinominato “Intervento RRV – Campagna 2024_2025_Cognome_Nome.pdf” ovvero “Intervento RRV – Campagna 2024_2025_Ragione Sociale.pdf” dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente

Per la firma digitale è ammessa preferibilmente la modalità PADES. E' richiesta l'apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.

Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

17.2.4 Rilascio della domanda nel portale SIAN

La domanda di pagamento a saldo, previa sottoscrizione con firma digitale da parte del richiedente, dovrà quindi essere rilasciata telematicamente nel portale www.sian.it con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).

17.2.5 Trasmissione della domanda al Servizio Territoriale

Il richiedente deve trasmettere, **esclusivamente a mezzo PEC**, la domanda di sostegno al Servizio territoriale competente **entro e non oltre** il termine massimo di **7 giorni solari dalla data di rilascio** della stessa.

Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:

Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ;

Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it ;

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

“Intervento RRV – Domanda di saldo n. XXXXXXXX - campagna 2024/2025 - Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale – CUUA XXXXXXXX “

Alla PEC devono essere allegati, pena irricevibilità della domanda di sostegno:

- 1) Il file *.pdf della domanda di saldo, creato secondo quanto stabilito ai punti 17.2.2 e 17.2.3 delle presenti disposizioni, su cui è apposta firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, del richiedente.
- 2) ricevuta di attestazione di rilascio telematico della domanda di saldo nel portale SIAN.

Eventuale altra documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

Il Servizio Territoriale dovrà procedere alle verifiche di ricevibilità delle domande di saldo, compilando un'apposita check list su portale SIAN.

Le domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

Le carenze documentali e/o di qualsiasi elemento formale della domanda di pagamento possono essere sanate, su richiesta del funzionario istruttore, responsabile del procedimento, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b della legge 241/90 e ss.mm.ii.

18. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE E VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI

Ai sensi di quanto stabilito ai punti 24 e 26 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024, in fase di istruttoria della domanda di saldo, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema nel portale SIAN, i Servizi Territoriali:

- comparano, per tutte le domande di saldo presentate, la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, calcolano il contributo spettante in base a quanto previsto dalla tabella standard dei costi unitari;
- effettuano, altresì, controlli sull'effettivo svolgimento delle azioni previste secondo la Metodologia dei costi unitari (standard) e comunque nel limite dei livelli di sostegno massimi riportati in *Tabella 2* delle presenti disposizioni, predisponendo la selezione di un campione di almeno il 5% delle domande di saldo presentate tra quelle di propria competenza. Detto campione dovrà essere selezionato per il 25% con criterio casuale e per il 75% con criteri di rischio. La verifica dovrà essere ultimata, con compilazione di check list, prima del pagamento del saldo.

L'OP AGEA effettua i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, aggiornando i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo e riportandone gli esiti del collaudo sul portale SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

18.1 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto 25 "Recuperi e penalità" delle presenti disposizioni;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte del Servizio Territoriale di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.

18.2 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute - per le quali dovrà essere specificata la tipologia dei lavori ed i quantitativi dei materiali acquistati - la seguente dicitura "**Reg. (UE) n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025**".

19. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

La Regione, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di *pagamento a saldo* e delle domande di sostegno con richiesta di *pagamento anticipato* istruite positivamente e autorizzate alla

liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono stabiliti dalle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2024/2025.

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'Organismo Pagatore AGEA.

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

20. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Sono eleggibili le seguenti voci di spesa:

- per le Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo:
 - spese per estirpazione dell'impianto viticolo;
 - spese per rimozione delle strutture di supporto (sostegni);
 - spese per raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali
- per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
 - spese per lavorazione profonda
 - spese per aratura
 - spese per erpicatura
 - spese per fresatura
 - spese per concimazione organica e minerale
- per le Azioni collegate alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
 - spese per squadro dell'impianto
 - spese per realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
 - spese per messa in opera delle strutture di supporto (sostegni)
 - spese di acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno, ancore, tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario).

Non sono comunque eleggibili all'aiuto le spese non incluse nelle tabelle di costo unitario previste dalla Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027 elaborata da Rete Rurale Nazionale.

Non sono, altresì, eleggibili spese relative a :

- polizza fidejussoria;
- impianto di irrigazione;
- acquisto materiale usato;
- noleggio attrezzature.

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute - per le quali dovrà essere specificata la tipologia dei lavori ed i quantitativi dei materiali acquistati - la seguente dicitura **“Reg. (UE) n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025”**.

21. DOMANDA DI VARIANTE

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo.

Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dal Servizio Territoriale competente ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Le varianti, rispetto a quanto inizialmente approvato, devono essere conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, queste devono essere imprevedute e imprevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le domande di variante possono essere presentate per le seguenti casistiche:

1. cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno);
2. tipologia di erogazione della modalità del contributo (con richiesta di anticipo o senza anticipo);
3. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali previste invece per il subentro per decesso di cui al punto 18 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2024/2025.
4. variante al cronoprogramma;

La compilazione e presentazione della domanda di variante, analogamente alla domanda sostegno, è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

A partire dalla presente campagna 2024/2025, l'OP AGEA ha stabilito che tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere caricata, in fase di compilazione delle domande e prima della presentazione (rilascio), mediante upload di file in formato “.pdf” e con dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo RRV nel portale SIAN.

In considerazione del primo anno di esercizio della procedura di acquisizione della documentazione attraverso la piattaforma SIAN, eventuali problematiche e/o

malfunzionamenti del servizio dovranno essere segnalate esclusivamente via e-mail a: helpdesk@l3-sian.it.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).

Il richiedente deve, altresì, trasmettere la domanda di variante al Servizio territoriale competente **entro il termine massimo di 7 (sette) giorni solari dalla data di rilascio della domanda nel portale SIAN.**

Il file *.pdf della domanda di variante, rinominato "Intervento RRV – Campagna 2024_2025_Cognome_Nome.pdf" ovvero "Intervento RRV – Campagna 2024_2025_Ragione Sociale.pdf" dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente.

Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:

Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

La trasmissione deve essere effettuata dal richiedente **esclusivamente a mezzo PEC**; la PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

"Intervento RRV – Domanda di variante n.XXXXXXXXXX - campagna 2024/2025 - Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale" CUUA XXXXXXXX "

Alla PEC devono essere allegati, pena irricevibilità della domanda di variante:

- 1) Il file *.pdf della domanda di variante generato dall'applicativo SIAN su cui è apposta firma digitale, preferibilmente in modalità PADES, del richiedente.
- 2) ricevuta di attestazione di rilascio telematico della domanda di variante nel portale SIAN.

Eventuale altra documentazione inviata a mezzo PEC o con altra modalità non sarà ritenuta valida.

Il Servizio Territoriale competente dovrà procedere alla ricevibilità della domanda di variante e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate prima della comunicazione di ammissibilità al finanziamento ed entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- il **15 novembre 2024**, la variante di cui al punto 1),
- il **15 dicembre 2024**, la variante di cui al punto 2),
- il **30 novembre** dell'anno da cronoprogramma meno 1 (anno cronoprogramma 2025 entro il 30/11/2024, anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025, anno cronoprogramma 2027 entro il 30/11/2026), la variante di cui al punto 3),
- **30 giorni** prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, e comunque nel limite dei 3 anni dalla finanziabilità (campagna 2024/2025 limite massimo 20/06/2027) la domanda di variante di cui al punto 4).

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata e riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Il richiedente potrà procedere con la variante solo ad avvenuto accoglimento della stessa da parte del Servizio Territoriale competente per territorio.

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

- 1) invio della domanda al Servizio Territoriale competente per il territorio entro i termini stabiliti;
- 2) preautorizzazione da parte del Servizio Territoriale competente e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario;
- 3) in caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna al Servizio Territoriale competente per territorio (con trasferimento degli impegni e obblighi inizialmente assunti dal cedente);
- 4) trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario;
- 5) lavorazione della polizza/appendice di subentro;
- 6) autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno n-1 considerando l'anno n quello di scadenza, come da cronoprogramma domanda di sostegno, di presentazione domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il cessionario sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

Impianti e operazioni effettuate che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

22. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità da parte del Servizio Territoriale competente.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, il Servizio Territoriale competente valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dal presente avviso.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- a. non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- b. siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- c. non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione;

- d. non devono determinare variazioni rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di sostegno.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto.

La modifica non può determinare una riduzione di spesa; pertanto, le variazioni che incidono in diminuzione sulla finanziabilità calcolata mediante i costi standard non potranno a nessun titolo essere accolte (a titolo esemplificativo, la modifica del sesto di impianto potrebbe determinare la variazione della classe definita con i costi standard con la domanda di sostegno).

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, al Servizio Territoriale competente, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione del modello di cui all' "Allegato 9" alle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 relative alla modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2024/2025.

Per la compilazione del modello "Allegato 9" l'OP AGEA mette a disposizione una procedura informatica sul portale SIAN.

Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'Allegato 9 - analogamente a quanto stabilito per le domande di variante al punto 21 delle presenti disposizioni - deve essere stampato, firmato digitalmente dal richiedente, preferibilmente in modalità PADES, ed inviato a mezzo PEC al Servizio Territoriale competente **entro il termine massimo di 7 (sette) giorni solari dalla data di presentazione nel portale SIAN.**

Impianti e operazioni effettuate che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

23. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può presentare rinuncia alla domanda di sostegno, in forma telematica sul portale SIAN, fino a che per la domanda non è stata implementata la finanziabilità informatica da parte del Servizio territoriale.

Nella fase successiva alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC o raccomandata A\R, esclusivamente Servizio territoriale competente.

In ambedue i suddetti casi, l'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC).

La revoca dell'aiuto deve essere quindi notificata al beneficiario.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 24 delle presenti disposizioni, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso all'accesso dell'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

24. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Devono intendersi cause di forza maggiore esclusivamente quelle previste all'art 6 comma 1) lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Ai sensi di quanto stabilito dalle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di Forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

- 1) protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
- 2) compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

Il Servizio Territoriale a seguito di istruttoria dell'istanza, può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale, comunicando l'esito entro del riconoscimento della causa evocata entro non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

24.1 Subentro in caso di decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al punto 17, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata al Servizio Territoriale competente che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo PEC, l'esito dell'istruttoria.

In presenza di domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede, munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno dovrà recarsi presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante dovrà stampare l'appendice di garanzia per la successiva sottoscrizione da parte dell'Ente e del beneficiario subentrante, con firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente al Servizio Territoriale competente l'originale dell'appendice di subentro entro 7 (sette) giorni dalla sua sottoscrizione.

Il Servizio Territoriale cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

Il Servizio Territoriale chiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquiesce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, il Servizio Territoriale competente con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

Gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità dovranno essere trasmesse all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

25. RECUPERI E PENALITA'

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.
- rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
- presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
- non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

2. Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:
- presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo;
 - hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Le penalità di esclusione dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

26. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti disposizioni regionali di attuazione.

Il conduttore dovrà altresì presentare per tali superfici vitate, ai fini delle verifiche regionali previste dal D.M. 16 dicembre 2010, la richiesta di idoneità alla produzione dei relativi vini DOCG/DOP/IGP, con le modalità stabilite dalla Regione e dall'AGEA.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- rispettare il "*requisito di congruità*" di cui al successivo punto 27 delle presenti disposizioni negli anni successivi alla presentazione della domanda e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- non effettuare variazioni a quanto richiesto con la domanda di sostegno, senza la preventiva autorizzazione del Servizio Territoriale;
- non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi.

27. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge regionale n.28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- Regolarità contributiva.

In particolare con riferimento al Regolamento Regionale n.31 del 27/11/2009, si

specifica che:

Art.2, comma 1

“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Art.2, comma 2

“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

Con DGR n.2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n.26 ottobre 2006 n. 28 recante “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il “fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato” di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n.356/2007, pubblicata nel BURP n.132 del 20/09/2007.

In applicazione della DGR n.2506/2011, al momento di presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve indicare i dati di cui al punto 1 delle “Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura” approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.

La concessione dell’aiuto è condizionata al possesso del *requisito di congruità* con l’impegno da parte dell’impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti.

28. CONDIZIONALITA’

A norma dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

29. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l’importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall’ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell’anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell’erogazione dell’anticipo stesso.

30. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Per l’applicazione delle disposizioni in materia di richiesta della comunicazione antimafia e dell’informativa antimafia, ai sensi della normativa vigente, si rinvia a quanto precisato al punto 30 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 61 del 21/05/2024 relative alla modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la “Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2024/2025, cui si rinvia.

31. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

E’ ammesso ricorso gerarchico all’autorità sovraordinata avverso atti amministrativi non definitivi per motivi di legittimità e/o merito entro 30 giorni dalla notifica dell’atto o dalla sua conoscenza.

Il ricorso gerarchico va presentato esclusivamente in un'unica istanza, con firma digitale del legale rappresentante della ditta ricorrente, al seguente indirizzo PEC direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it.

E' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente avverso i provvedimenti definitivi, nei termini di legge.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al Servizio territoriale competente che ha curato l'istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

32. DEMARCAZIONE

Ai sensi del comma 5, art.2 del D.M. 16 dicembre 2022 n. 646643, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del predetto decreto. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PSN nazionale presentato alla Commissione europea.

I nuovi impianti finanziabili con lo Sviluppo rurale sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.64 del Reg. UE 1308/2013.

33. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025 si conclude entro il 15 ottobre 2025. Di conseguenza, tutte le domande con pagamento dell'anticipo non liquidate da AGEA entro tale termine, risulteranno decadute.

34. UFFICI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'ammissibilità all'aiuto per l'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti è il Servizio Territoriale competente.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) è l'Ufficio Interventi no SIGC di Agea Organismo Pagatore.

35. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:

Responsabile della EQ "Filiera Viticola Enologica"

P.A. Enot. Francesco Mastrogiacomo

e-mail: vitivinicolo@regione.puglia.it

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Ing. Benedetto Palella

e-mail: responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it

36. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e il loro trattamento è connesso all'esercizio delle Pubbliche Funzioni di cui è investito il titolare.

Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto filiera.agroalimentari@regione.puglia.it .

Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.

Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti misti (strumenti cartacei e/o digitali) e, segnatamente, attraverso le funzionalità del portale SIAN, del Portale EIP Puglia, del portale PSR-SIARP e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e dei successivi controlli amministrativi.

E' fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. e) GDPR.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (filiera.agroalimentari@regione.puglia.it) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it .

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

37. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, alle procedure stabilite da AGEA Coordinamento con circolari applicative e da AGEA OP con Istruzioni Operative che dettano le modalità e condizioni per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento a saldo, nonché al *“Manuale delle procedure inerente le attività di controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti”* e quanto previsto dal vigente *Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e AGEA per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande OCM vitivinicolo.*